Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

REGOLAMENTO (CE) N. 969/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi

(GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44)

Modificato da:

<u>B</u>

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
<u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 2022/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006	L 384	70	29.12.2006
<u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 1456/2007 della Commissione del 10 dicembre 2007	L 325	76	11.12.2007
► <u>M3</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1253/2011 della Commissione del 1º dicembre 2011	L 319	47	2.12.2011

REGOLAMENTO (CE) N. 969/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 (2), approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio (3), prevede in particolare l'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di un quantitativo annuo massimo di 242 074 tonnellate di granturco.
- (2) Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi del granturco oggetto del suddetto contingente tariffario, è necessario subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d'importazione. Nell'ambito dei quantitativi fissati, i titoli devono essere rilasciati, su richiesta degli interessati, mediante la fissazione, se del caso, di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi richiesti.
- (3) Per garantire una corretta gestione del contingente, è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.
- (4) Ai fini della verifica dei quantitativi richiesti da uno stesso operatore, occorre precisare che un operatore può presentare una sola domanda di titolo per periodo settimanale e prevedere una sanzione in caso di inottemperanza a tale obbligo.
- (5) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è necessario prevedere una deroga per quanto riguarda la durata di validità dei titoli.
- (6) Ai fini di un'efficace gestione dei contingenti, è opportuno prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), per quanto riguarda la trasferibilità dei titoli e la tolleranza relativa ai quantitativi immessi in libera pratica.

⁽¹) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 15. (3) GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

▼<u>B</u>

- (7) Per una corretta gestione dei contingenti, è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d'importazione ad un livello relativamente elevato, in deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (¹).
- (8) Occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca, anche per via elettronica, fra la Commissione e gli Stati membri, dei quantitativi richiesti e importati.
- (9) L'origine dei prodotti di cui al presente regolamento è determinata secondo le disposizioni vigenti nella Comunità. Ai fini della verifica dell'origine dei prodotti, è opportuno richiedere, all'atto dell'importazione, un certificato di origine rilasciato dalle autorità dei paesi terzi di cui il granturco è originario, ai sensi della normativa comunitaria.
- (10) Poiché l'accordo approvato con la decisione 2006/333/CE si applica a decorrere dal 1º luglio 2006, occorre prevedere l'entrata in vigore del presente regolamento il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

▼<u>M3</u>

1. È aperto un contingente tariffario per l'importazione di 277 988 tonnellate di granturco dei codici NC 1005 10 90 e 1005 90 00, recante il numero d'ordine 09.4131.

▼B

2. Il contingente tariffario è aperto il 1º gennaio di ogni anno. Il dazio all'importazione nell'ambito del contingente è fissato a zero.

▼<u>M1</u>

3. Si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (²), fatto salvo il disposto del presente regolamento.

Articolo 2

▼ <u>M3</u>

- 1. Il contingente è diviso in due sottoperiodi semestrali di 138 994 tonnellate, che includono le seguenti date:
- a) sottoperiodo n. 1: dal 1º gennaio al 30 giugno;
- b) sottoperiodo n. 2: dal 1º luglio al 31 dicembre.

⁽¹) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 830/2006 (GU L 150 del 3.6.2006, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

▼<u>M1</u>

2. In caso di esaurimento dei quantitativi per il sottoperiodo n. 1, la Commissione può procedere all'apertura anticipata del sottoperiodo successivo, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo alla settimana. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all'atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.

Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il ▶<u>M2</u> venerdì ◀ entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

▼ M2

▼ M1

2. Ogni domanda di titolo indica un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.

Nella domanda di titolo d'importazione e nel titolo stesso è indicato un solo paese di origine.

▼<u>M2</u>

- 3. Entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione che notifica ogni domanda con l'origine del prodotto e il quantitativo richiesto, nonché l'eventuale inesistenza di domande.
- 4. I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la comunicazione di cui al paragrafo 3.

Il giorno del rilascio dei titoli di importazione gli Stati membri notificano per via elettronica alla Commissione le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, ed i quantitativi totali per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati.

▼<u>M1</u>

Articolo 5

La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Articolo 8

La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, il nome del paese d'origine del prodotto e una croce nella casella «Sì». I titoli sono validi esclusivamente per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.

M1

▼<u>B</u>

Articolo 9

In deroga all'articolo 12, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1342/2003, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 30 EUR per tonnellata.

Articolo 10

La fruizione del contingente tariffario di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti dei paesi terzi di cui il granturco è originario, secondo il disposto dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (¹). ► M1 ■

▼ <u>M1</u>

▼B

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼<u>M1</u>